

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 26 novembre 2004, nel procedimento Heintz van Landewijck S.A.R.L. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-494/04)

(2005/C 45/28)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 26 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 1° dicembre 2004, nel procedimento Heintz van Landewijck S.A.R.L. contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la direttiva sulle accise ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa in base alla quale essi sono tenuti a restituire o compensare gli importi pagati o divenuti esigibili al momento della richiesta di bolli per accise, nel caso in cui il richiedente (titolare di un'autorizzazione per un deposito fiscale) non abbia utilizzato né potrà utilizzare bolli che sono spariti prima di essere apposti ai prodotti soggetti ad accisa, e i terzi non abbiano potuto o non potranno far legittimamente uso di tali bolli, benché non sia escluso che essi li abbiano utilizzati o potranno utilizzarli apponendoli a tabacchi lavorati immessi illegalmente in commercio.
2. a. Se la sesta direttiva ⁽²⁾, e in particolare l'art. 27, nn. 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che la circostanza che solo in una data successiva a quella prevista nell'art. 27, n. 5, della sesta direttiva, quale adeguata dalla nona direttiva, il governo dei Paesi Bassi ha comunicato alla Commissione che desiderava continuare a mantenere in vigore la modalità particolare per il prelievo fiscale sui tabacchi lavorati comporti che, qualora un singolo, dopo che tale comunicazione ha avuto comunque luogo, invochi il superamento del termine, tale modalità speciale di prelievo fiscale debba essere disapplicata anche successivamente alla comunicazione.
- b. Nell'ipotesi in cui la soluzione alla questione 2.a sia di senso negativo, se la sesta direttiva, e in particolare l'art. 27, nn 1 e 5, debba essere interpretata nel senso che la modalità speciale di prelievo fiscale sui tabacchi lavorati, di cui all'art. 28 della legge sull'imposta sul valore aggiunto, deve essere disapplicata in quanto incompatibile con i requisiti stabiliti nelle disposizioni menzionate.
- c. Nel caso in cui la soluzione alla questione 2.b sia di senso negativo, se la sesta direttiva, e in particolare l'art. 27, nn 1 e 5, debba essere interpretata nel senso

che è con essa incompatibile il mancato rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in circostanze quali quelle descritte alla questione 1.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

⁽²⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale tedesca, proposto il 7 dicembre 2004

(Causa C-503/04)

(2005/C 45/29)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 7 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Schima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale tedesca.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica federale tedesca è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 228, n. 1, CE, per non aver assunto i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza della Corte 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania ⁽¹⁾, concernente una gara d'appalto per il contratto relativo al trattamento delle acque reflue del comune di Bockhorn e per il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Braunschweig;
2. condannare la Repubblica federale tedesca a versare alla Commissione, sul conto «risorse proprie della Comunità europea», un'ammenda pari a:

31 680 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza citata con riferimento alla gara d'appalto per il contratto relativo al trattamento delle acque reflue del comune di Bockhorn, e

126 720 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza citata con riferimento alla gara d'appalto per il contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti della città di Braunschweig,

e ciò a partire dal giorno della pronuncia della presente sentenza sino alla data di esecuzione dei provvedimenti in questione.

3. condannare la Repubblica federale tedesca alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Nella sua sentenza 10 aprile 2003 la Corte ha così stabilito:

— Atteso che il comune di Bockhorn (Germania) non ha bandito alcuna gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto riguardante il trattamento delle acque reflue e non ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie S, il risultato della procedura di aggiudicazione, la Repubblica federale tedesca, con riferimento all'aggiudicazione di tale appalto pubblico di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 8, 15, n. 2 e 16, n. 1 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

— Atteso che la città di Brunswick (Germania) ha aggiudicato un appalto per lo smaltimento dei rifiuti mediante procedura negoziata non preceduta da pubblicazione del bando di gara, sebbene non ricorressero i presupposti previsti all'art. 11, n. 3, della direttiva 92/50 per aggiudicare un appalto mediante trattativa privata, senza bando di gara a livello comunitario, la Repubblica federale tedesca, con riferimento all'aggiudicazione di tale appalto pubblico di servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, lett. b), della stessa direttiva.

La Commissione ritiene che l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza citata e dall'art. 228 CE in capo alla Repubblica federale tedesca implichi la risoluzione dei contratti conclusi in violazione del diritto degli appalti.

Invece, i provvedimenti sino ad ora notificati dalla Repubblica federale tedesca non appaiono sufficienti a porre fine alla violazione rilevata dalla Corte.

Nel caso in cui la Repubblica federale tedesca non dovesse assumere, prima della pronuncia della sentenza richiesta, i provvedimenti necessari a porre fine all'inadempimento rilevato, la Commissione chiede che le sia inflitta un'ammenda giornaliera,

il cui importo dovrebbe essere, a suo parere, stabilito in base ai principi sinora applicati.

(¹) Racc. pag. I-3609.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004

(Causa C-507/04)

(2005/C 45/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Van Beek e Bernhard Schima, assistita dall'avv. Matthias Lang, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

1. La Repubblica d'Austria ha violato l'obbligo ad essa incombente di procedere ad una corretta e completa trasposizione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE (¹), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto non ha trasposto completamente e/o correttamente nel proprio ordinamento nazionale gli artt. 1, nn. 1 e 2, 5, 6, n. 1, 7, nn. 1 e 4, 8, 9, nn. 1 e 2, e 11 della direttiva predetta.

2. La Repubblica d'Austria sopporterà le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione censura l'inesatta trasposizione della direttiva 79/409/CEE effettuata mediante l'adozione, da parte dei Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg e Wien, delle relative norme di attuazione notificate alla Commissione o comunque emanate secondo i dati in possesso di quest'ultima.